

## CONVENZIONE

**PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE RICADENTE ALL'INTERNO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED ANNESSE URBANIZZAZIONI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" NEL COMUNE DI FORLÌ**

L'anno 2007 il giorno 13 del mese di aprile in Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna viale Aldo Moro 52

Tra

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Urbane ed Abitative (C.F. 97439910585), rappresentato dal Dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore Generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 8 febbraio 2007, registro 2, foglio n. 16;

la Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) nella persona del Direttore Generale pro tempore alla Programmazione territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e relazioni internazionali Dott. Bruno Molinari (a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 438 del 03 aprile 2007);

il Comune di Forlì (C.F. 00606620409) nella persona del Sindaco Nadia Masini il quale interviene al presente atto in forza della delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 10 aprile 2007;

## PREMESSO CHE

- l'articolo 54 decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di Programmi innovativi in ambito urbano;
- l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che il Ministero dei Lavori Pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione

infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

- l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522 registrato alla corte dei Conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142, del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";
- che con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni le risorse destinate al programma "Contratti di Quartiere II" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/Regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";
- che con Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale per le politiche urbane ed abitative;
- con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato, tra l'altro, istituito il Ministero delle infrastrutture;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella G.U. 3 agosto 2006, n. 179, è stata dettata l'organizzazione e fissate le competenze del Ministero delle infrastrutture;
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti protocollo n. P/414/2004, registrato alla Corte dei Conti-Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 17 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 25, è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di quartiere II" presentate dai comuni della Regione Emilia-Romagna ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;
- in data 15 dicembre 2005 è stato sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e la Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato D.M. di approvazione della graduatoria, l'Accordo di programma quadro con il quale sono stati definiti tempi e le modalità di accreditamento alla regione, per il successivo trasferimento ai comuni interessati, del finanziamento a carico dello stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione;
- con decreto direttoriale in data 16 febbraio 2007 prot. n. 528/B1, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - il 28 febbraio 2007 registro n. 2, foglio n. 15, è stato approvato il sopramenzionato Accordo di programma quadro;

- che in data 13 aprile 2007 è stato sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture – Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Forlì il protocollo d’intesa di cui all’articolo 7 del più volte citato Accordo di programma quadro;

#### CONSIDERATO CHE

- l’articolo 2 dell’Accordo di programma quadro sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Emilia-Romagna in data 15 dicembre 2005, assegna al Comune di Forlì per la realizzazione del Contratto di quartiere II “Connessione fra la prima espansione urbana e la città storica” un finanziamento complessivo pari ad Euro 4.241.056,00;
- l’articolo 5 del menzionato Accordo di programma quadro e l’articolo 4 del protocollo d’intesa del 13 aprile 2007 prevedono il trasferimento delle risorse statali alla Regione Emilia-Romagna a meno della somma complessiva necessaria per la copertura dei costi relativi ai programmi di sperimentazione (lavorazioni ed attività) ricadenti all’interno degli interventi di edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell’ambito del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II”;
- l’articolo 8 dell’Accordo di Programma Quadro prevede la sottoscrizione tra il Ministero delle infrastrutture – Direzione generale per le politiche urbane ed abitative, la Regione Emilia-Romagna ed il comune di Forlì la sottoscrizione di apposita convenzione per l’attuazione del richiamato programma di sperimentazione;
- a seguito delle verifiche effettuate dal Comitato paritetico Stato-Regione di cui all’articolo 11 del richiamato Accordo di programma quadro il costo del programma di sperimentazione ricadente nel Contratto di quartiere II del comune di Forlì è pari ad €634.000,00
- detto costo di € 634.000,00 è ricompreso all’interno del finanziamento complessivamente attribuito al Comune di Forlì e fa parte delle risorse statali da non trasferire ai sensi del citato art. 5 dell’Accordo di Programma Quadro;
- occorre procedere alla sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 8 dell’ dell’Accordo di Programma Quadro del 15 dicembre 2005.

#### TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,

le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:

#### ARTICOLO 1

*(Richiamo alla normativa in materia di lavori pubblici)*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, nonché alle norme del Capitolato generale d’appalto, approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, ed in genere alla ulteriore normativa vigente in materia di lavori pubblici.

## ARTICOLO 2

*(Atti che formano parte integrante della convenzione)*

1. Le premesse, il protocollo d'intesa del 13 aprile 2007 (All.A), il programma definitivo della sperimentazione (All. B), quadro riepilogativo della previsione di spesa – QRPS (All. C), fanno parte integrale e sostanziale della presente convenzione.

## ARTICOLO 3

*(Oggetto della convenzione)*

1. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, da ora in poi denominata "Amministrazione", affida al Comune di Forlì, d'ora in poi denominato "Contraente", l'attuazione del programma di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) previsto all'interno degli interventi di edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere II" ricadente nel comune di Forlì di cui al programma definitivo, allegato B alla presente Convenzione.

## ARTICOLO 4

*(Finanziamento)*

1. L'importo complessivo del programma di sperimentazione oggetto della presente Convenzione è pari ad euro 634.000,00 (diconsi euro seicentotrentaquattromila/00) come risulta dal QRPS, allegato C, alla presente convenzione, ed è così articolato:

- a) euro 634.000,00 a carico dell'Amministrazione;
- b) euro 0 a carico del Comune di Forlì ovvero della Regione Emilia-Romagna a copertura dell'eventuale costo eccedente il finanziamento di cui alla lettera a)

## ARTICOLO 5

*(Programma di sperimentazione)*

1. Le finalità del programma della sperimentazione, oggetto della presente convenzione, sono garantite dal Contraente mediante l'esecuzione di lavorazioni straordinarie ed attività.
2. Il programma di sperimentazione si svolgerà secondo il programma dei tempi di attuazione specificato nel programma esecutivo di cui all'articolo 6.

## ARTICOLO 6

*(Programma esecutivo della sperimentazione)*

1. In relazione agli obiettivi e alle finalità sperimentali indicate nel Bando di gara regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1425 del 21 luglio 2003 il programma esecutivo della sperimentazione dovrà essere così articolato:

A. Relazione tecnica, contenente:

- scelte progettuali, tipologiche e tecnologiche dipendenti e/o connesse con gli obiettivi sperimentali dell'intervento;
- progetti esecutivi di tutte le attività di sperimentazione previste nell'intervento; dette attività dovranno essere formalizzate alla definizione e formazione degli elaborati previsti nell'ambito degli obiettivi di sperimentazione;
- programma dei tempi di attuazione, articolato in fasi operative relative alla realizzazione delle opere e/o delle attività di sperimentazione previste nel programma esecutivo d'intervento;
- elaborati progettuali di livello idoneo alla definizione esecutiva delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e tecnico-costruttive dell'intervento edilizio.

B. Relazione tecnico-economica contenente:

- il costo delle attività di sperimentazione previste;
- articolazione e nominativi della struttura operativa responsabile del programma di sperimentazione.

2. Il programma esecutivo della sperimentazione di cui al comma 1 sarà trasmesso dal Contraente al Responsabile regionale dell' attuazione dell' accordo e all'Amministrazione, entro 150 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, ai fini della verifica prevista alla lettera c) dell' art. 10 dell' Accordo di programma quadro e della successiva approvazione da parte del Comitato paritetico per l'attuazione del programma di cui all'articolo 11 del medesimo Accordo di programma quadro.

#### ARTICOLO 7

*(Funzioni del Ministero delle infrastrutture e trasporti- Direzione generale dell'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative)*

1. Nell'attuazione della presente convenzione, l' Amministrazione:

- a) approva eventuali modifiche al programma di sperimentazione;
- b) approva i rapporti sulla sperimentazione;
- c) provvede all'erogazione del finanziamento di cui alla lettera a) dell'articolo 4 secondo le modalità di cui al successivo articolo 11.

#### ARTICOLO 8

*(Avanzamento e resocontazione del programma di sperimentazione)*

1. L' avanzamento del programma di sperimentazione sarà resocontato all' Amministrazione mediante la predisposizione di tre specifici rapporti (primo, secondo e conclusivo).

#### ARTICOLO 9

*(Primo e secondo rapporto sul programma di sperimentazione)*

Il primo e secondo rapporto sul programma di sperimentazione dovranno contenere:

- relazione tecnica illustrativa sintetica delle attività svolte;
- specifici rapporti per ciascuna attività sperimentale, comprendenti i risultati delle indagini e verifiche di prestazione effettuate in rapporto all'avanzamento dei lavori e corredati da fotografie a colori illustranti nel dettaglio le fasi di posa in opera degli oggetti tecnologici interessati dalla sperimentazione;
- progetti esecutivi degli elaborati previsti nell'ambito degli obiettivi di sperimentazione prefissati.

#### ARTICOLO 10

*(Rapporto conclusivo sul programma di sperimentazione)*

1. Il rapporto conclusivo sul programma di sperimentazione, da trasmettere all'Amministrazione entro e non oltre 150 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile regionale dell' attuazione dell' Accordo, deve contenere:

- specifici rapporti per ciascuna attività sperimentale, comprendenti i risultati delle ulteriori indagini e verifiche di prestazione effettuate, corredati da fotografie a colori illustranti l'intervento ultimato con dettagli degli oggetti tecnologici interessati dalla sperimentazione;
- elaborati specifici previsti nel programma sperimentale approvato;
- volume di sintesi dei risultati complessivi della sperimentazione, elaborato sulla base dei contenuti e materiali prodotti nel rapporto conclusivo e in quelli di cui all'articolo precedente, che potrà essere utilizzato dall' Amministrazione per la eventuale divulgazione pubblicistica dell'iniziativa sperimentale.

2. Il Contraente è tenuto ad uniformarsi a tutte le variazioni e/o integrazioni eventualmente richieste dall'Amministrazione, relativamente ai contenuti e all'articolazione del materiale destinato alla pubblicazione.

#### ARTICOLO 11

*(Modalità di erogazione del finanziamento)*

1.L 'importo relativo al finanziamento in conto capitale pari ad euro 634.000,00 per la realizzazione del programma sperimentale oggetto della presente convenzione, è versato - previo accreditamento da parte del Ministero dell' economia e delle finanze sul capitolo del Ministero delle infrastrutture - a favore del Contraente nel conto corrente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - previo nulla osta dell'Amministrazione - vincolato all' attuazione del Contratto di quartiere II secondo le seguenti modalità:

a) 10% di €634.000,00, pari a €63.400,00, ad avvenuta registrazione del decreto ministeriale di approvazione della presente Convenzione nonché alla avvenuta approvazione, da parte del Comitato paritetico di cui all'articolo 11 dell'Accordo di programma, del progetto esecutivo del programma esecutivo della sperimentazione previa presentazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi, con esclusione di Comuni ed Acer, di idonea garanzia fidejussoria prestata da Banche, Assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP e società finanziarie aventi i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700, svincolabile alla presentazione del certificato di inizio lavori;

b) 20% di €634.000,00, pari a €126.800,00, alla trasmissione all'Amministrazione del verbale di inizio di tutte le lavorazioni straordinarie e delle attività connesse oggetto del programma di sperimentazione certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;

c) 30% di € 634.000,00, pari a € 190.200,00, alla trasmissione all'Amministrazione della certificazione rilasciata dal direttore dei lavori e confermata dal Responsabile del Contratto di quartiere attestante l'avvenuta esecuzione del 30% di tutte le lavorazioni straordinarie e delle attività connesse oggetto del programma di sperimentazione nonché all' approvazione del primo rapporto sulla sperimentazione;

d) 30% di € 634.000,00, pari a € 190.200,00, alla trasmissione all'Amministrazione della certificazione rilasciata dal direttore dei lavori e confermata dal Responsabile del Contratto di quartiere attestante l'avvenuta esecuzione del 60% dei lavori di tutte le lavorazioni straordinarie e delle attività connesse oggetto del programma di sperimentazione nonché all'approvazione del secondo rapporto sulla sperimentazione;

e) 10% di €634.000,00, pari a €63.400,00, all'approvazione degli atti di collaudo relativamente al programma di sperimentazione e della relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Ente da parte del Comitato paritetico e del rapporto conclusivo sulla sperimentazione da parte dell'Amministrazione.

## ARTICOLO 12

*(Attuazione in difformità)*

1. Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità di cui alla presente convenzione, il Contraente ha l'obbligo di eliminare le cause di tale difformità entro il termine che, a mezzo di lettera raccomandata, sarà fissato dall'Amministrazione.

2. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dei contributi in conto capitale, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine, anch'esso comunicato a mezzo di lettera raccomandata.

3. Trascorso inutilmente l'ulteriore termine concesso al Contraente, la presente convenzione è risolta di diritto.

4. La risoluzione della convenzione comporta l'obbligo per il Contraente di restituire all'Amministrazione gli importi anticipati e per i quali non esistano giustificazioni di spesa, con la maggiorazione degli interessi legali per le somme erogate dal Contraente.

## ARTICOLO 13

*(Collaudo degli interventi)*

1. Il Collaudo del programma di sperimentazione oggetto della presente convenzione avverrà secondo quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo di programma quadro e all'articolo 5 del protocollo d'intesa.

#### ARTICOLO 14

*(Proroghe)*

1. Eventuali proroghe ai termini previsti al programma dei tempi di attuazione definito nel progetto esecutivo di sperimentazione e al termine di cui al precedente articolo 10 potranno essere richieste all'Amministrazione solo per fondati e documentati motivi di forza maggiore.

#### ARTICOLO 15

*(Contratti di locazione degli alloggi realizzati)*

1. Nei contratti di locazione dovranno essere incluse apposite clausole dirette a garantire, per un tempo non inferiore a 12 mesi dalla cessione degli immobili, l'accesso alle unità abitative oggetto dell'intervento, da parte dell'Amministrazione per eventuali operazioni di controllo e verifica dei risultati della sperimentazione.

#### ARTICOLO 16

*(Numero copie degli elaborati)*

Gli elaborati previsti, o comunque richiesti dall'Amministrazione in attuazione degli articoli 6, 9, e 10 della presente Convenzione, devono essere trasmessi in duplice copia.

#### ARTICOLO 17

*(Titolarità del diritto d'autore)*

1. Con la firma della presente convenzione il Contraente riconosce, ai sensi dell' art. 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, la titolarità a titolo originale del diritto d'autore al Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l' edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative.
2. L'Amministrazione si riserva l'esclusiva dell'eventuale pubblicazione di tutte le risultanze del programma sperimentale.
3. La pubblicazione sarà effettuata, ad insindacabile giudizio dell' Amministrazione sotto il nome, per conto ed a spese della stessa con i fondi di cui all'art. 2 lett. f) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

#### ARTICOLO 18

*(Affidamento eventuali incarichi di collaborazione da parte del Contraente)*

1. Qualora nella esecuzione dei lavori il Contraente si avvalga di imprese, gruppi di lavoro e professionisti, questi opereranno sotto la sua direzione e responsabilità e con essi l'Amministrazione non assume rapporti diretti, ne riconosce agli stessi la possibilità di diritti d'autore.
2. Le eventuali, particolari convenzioni tra il Contraente e i detti gruppi di lavoro, professionisti e imprese, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi, l'obbligo di conformarsi alle direttive generali e specifiche dell' Amministrazione e di accettare forme di controllo che essa riterrà via via opportuno effettuare per assicurare il coordinamento di tutto il lavoro.
3. Il Contraente esonera e tiene indenne l'Amministrazione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dalla presente convenzione.

#### ARTICOLO 19

*(Controversie)*

1. Tutte le controversie nascenti dall'esecuzione della presente convenzione, potranno essere demandate alla decisione di un collegio arbitrale costituito in conformità del disposto dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 20

*(Esecutività della Convenzione)*

1. La presente convenzione, redatta in ..... esemplari, diviene esecutiva dalla data della comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del relativo decreto di approvazione del Direttore generale per l' edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative.

Per il Ministero delle infrastrutture

.....

Per la Regione Emilia-Romagna

.....

Per il Comune di Forlì

.....